

Abstract. *Il Tribunale di Spoleto ha riconosciuto la qualità di consumatore in capo al debitore sovraindebitato, già socio di una società di persone, che proponga la ristrutturazione di debiti relativi non soltanto al soddisfacimento di interessi familiari e personali, ma anche riconducibili alla precedente attività imprenditoriale, in particolare quelli derivanti dalle fidejussioni prestate a favore della stessa società che, cessato il rapporto sociale, devono ritenersi scaturenti da obbligazioni non più attuali, confermando così la propria legittimazione alla presentazione del piano del consumatore previsto dall'art. 7, comma 1 bis, della l. n. 3 del 2012*

Nell'omologare il piano del consumatore, il Tribunale di Spoleto ha rigettato l'eccezione di immeritevolezza sollevata con riferimento alla condotta del debitore che aveva richiesto un finanziamento potenzialmente determinante nell'insorgenza del proprio stato di sovraindebitamento, escludendo la colpa grave del debitore, il quale non aveva fornito false informazioni all'intermediario finanziario al quale si era rivolto e che, invece, avrebbe dovuto valutare, ex art. 124-bis del d.lg. n. 385 del 1993 (tub), il merito creditizio del richiedente prima della concessione del finanziamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE
DECRETO EX ART. 12 bis legge 3/2012

Il Giudice, Dott.ssa (...),

nella procedura ex art. 7 comma 1 bis l. n. 3 del 2012 n. (...) proposta da (...), elettivamente domiciliato in (...), presso e nello Studio dell'Avv. (...) (c.f.(...) - fax (...) - pec: ...) che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti stesa in calce al ricorso, osserva quanto segue.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente depositava nella cancelleria dell'intestato Tribunale richiesta di nomina di professionista in luogo di OCC, rappresentando di versare in situazione di sovraindebitamento ed il Tribunale ha nominato la Dott.ssa (...) quale professionista in luogo di OCC, nel procedimento. N. (...) V.G.

Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.09.2022, il (...) depositava proposta di piano del consumatore, chiedendone l'omologa e deducendo la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seg.ti della l. n. 3 del 2012.

La parte ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l. n. 3 del 2012, l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (non risultanti), corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi, Dott.ssa (...), contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Risultano comunicati ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12 comma 1 l. n. 3 del 2012.

L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

All'udienza del 24.11.2022, fissata per la discussione sul piano, questo giudice ha riservato la decisione in relazione alla chiesta omologa, concedendo termine all'OCC per repliche alle osservazioni al piano formulate in data 23.11.2022 da (...) s.p.a.

Il procedimento giunge alla odierna decisione.

2. In punto di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 6 e seg.ti della l. n. 3 del 2012, si osserva quanto segue.

Si premette come, anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione non solo "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista" ma anche "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di Quelle attività" (cfr. Cass. 2016/1869).

Nella lettura della S.C., la qualità sistematico-teleologica di imprenditore o professionista non sembrava dunque astrattamente ostativa per l'accesso al piano del consumatore, assumendo rilievo, per l'istante "una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali".

Già tale pronuncia è stata letta nel senso del superamento della definizione codicistica di consumatore come di "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

In ambito europeo, un generale ampliamento della nozione di consumatore risulta fornito dalla Giurisprudenza Comunitaria, a seguito di ricorso in cui nell'atto di costituzione, l'opponente sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito quale garante della società debitrice.

Il caso posto al vaglio della Corte di Giustizia nella causa 534/2015 è stato infatti risolto esprimendosi nel senso dell'applicabilità alla garanzia fideiussoria delle norme sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

La Corte ha statuito che sia assolutamente irrilevante, nel merito, l'oggetto del negozio giuridico ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante, negando che la nozione di "consumatore" o di "professionista" potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto "garantito".

In ambito nazionale, l'art. 6 c. 2, lett. b) l. n. 3 del 2012, successivamente riformato, per effetto della entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero del "consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. In forza del dato letterale di tale "nuova" disposizione, pare essere risolto il problema del fideiussore, il quale non può che essere considerato estraneo all'attività di impresa.

Con precedente di merito interamente condiviso ed in piena linea con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Grosseto, con decreto del 21.06.2021, in fattispecie per molti aspetti assimilabile alla presente, ha ritenuto come, in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovrebbe aversi riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale.

Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) l. n. 3 del 2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non parrebbe poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito.

Nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, si esamina approfonditamente la questione, ivi leggendosi, che "...la posizione del Sig. (...) e la relativa debitoria sono state oggetto di attenta disamina e valutazione, essendo egli stato socio e fideiussore della (...) S.n.c. (...) Specificatamente, la società è oggetto del fallimento n. (...) pendente presso il Tribunale di Spoleto, dichiarata il 27/01/2020.

La sottoscritta, nell'ambito delle proprie indagini, ha verificato la posizione del Debitore rispetto alla società: la curatela, oltre a confermare quanto già emergente dagli atti, ovvero l'estraneità del Sig. (...) dalla

società nel momento in cui la stessa è stata dichiarata fallita, ha inviato alla sottoscritta lo Stato Passivo, al fine di poter verificare la concomitanza e compresenza di creditori sociali in entrambe le procedure.

Anche in questo caso, l'analisi documentale ha suffragato quanto fosse già in evidenza giuridica, ovvero l'attivazione della fideiussione per talune pretese creditorie in via sussidiaria rispetto al debitore principale, che è la società.

Ne deriva che il Sig. (...) sia stato fideiussore non esterno o estraneo agli scopi professionali, bensì proprio in quanto socio.

Tuttavia, massimamente rileva la circostanza tale per cui, con atto notarile del 30.11.2017 (Notaio...), il Sig. (...) abbia ceduto le proprie quote - pari al 50% del capitale netto, ovvero totale Euro 1.549,37 - al socio (...) con decorrenza 01.01.2018 (con iscrizione al Registro Imprese in data 01.01.2018). All'art. 4 del suddetto atto si legge testualmente che "Gli effetti della presente cessione decorreranno dal 1 gennaio 2018, da tale data quindi la parte cessionario rimane investita di ogni diritto e ragione spettante alla parte cedente nei confronti della società e in particolare del diritto a partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società nonché dell'obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività, il tutto in proporzione alla quota ceduta."

Conseguentemente, all'atto di cessione per il (...) è venuto meno ogni legame con la società per le obbligazioni future e per il riverbero delle stesse sulla propria vita economica personale.

È infatti assolutamente pacifica l'applicazione dell'art. 2290 c.c., che sancisce la responsabilità nei confronti dei creditori sociali per le obbligazioni assunte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (in questo caso, 01.01.2018); è altresì da considerare che la *ratio* della novella normativa ex art. 6 l. n. 3 del 2012, che ha visto considerare anche il socio illimitatamente responsabile come potenziale consumatore per i debiti extra sociali, è volta a colmare il vuoto normativo che rischiava di penalizzare tale categoria soggettiva.

Nel caso specifico del (...) il fatto che da anni non abbia più rapporti societari, economici e patrimoniali con la società, ha fatto sì che i debiti diventassero necessariamente personali, gravando sul proprio bilancio familiare ma in assenza di redditi o flussi finanziari in entrata da parte della società medesima.

Ne deriva che, alla data attuale, ogni debito, pur se a livello ontogenetico legato alla società, ha perso, rispetto al Sig. (...) ogni connessione con essa.

Preso questo come assunto, analizzando le potenziali alternative per la risoluzione dello stato di sovra indebitamento, l'accordo con i creditori è sembrato essere non pertinente, proprio perché non rispondente alla peculiarità della situazione, in quanto avrebbe comportato una transazione con creditori sociali ma che, alla data attuale, graverebbe interamente sulla sfera personale del Debitore, oltre che una transazione con un creditore la cui posizione ha avuto origine da un indebitamento per ragioni strettamente personali. Difatto, proporre un accordo con i creditori, a parere della scrivente, avrebbe in questo caso depauperato totalmente la previsione di cui all'art. 6 co. 2 lett. b).

Per quanto riguarda l'alternativa liquidatoria, come si dirà nell'apposito paragrafo, è stata reputata meno conveniente dal punto di vista economico, tenuto conto del presumibile valore di liquidazione e delle tempistiche.

In conclusione, a giudizio della scrivente, la debitoria attuale del (...) - come si avrà modo di approfondire nella successiva sezione - ha ormai una denotazione personale, essendo egli stesso pensionato e non avendo alcun legame con la società, da cui se ne deduce che, in modo incontrovertibile, può essere riconosciuto lo status di consumatore e, conseguentemente, individuato nel Piano del consumatore lo strumento attuativo di proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento".

Dall'esame degli atti, emerge effettivamente come la composizione dei debiti gravanti sul ricorrente afferisca prevalentemente ad obbligazione contratte nella veste di fideiussore della società poi fallita e relative ad obbligazioni non più attuali.

Si ritiene, pertanto, rispettata la nozione di consumatore già delineata dalla Suprema Corte, laddove chiarito, nella pronuncia del 2016, già richiamata come la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, non escluda il professionista o l'imprenditore, quali "attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza."

In tale prospettiva, si evidenzia come la compagine debitoria del (...) ricostruita dall'OCC, sia la seguente:

(...) SRL: trattasi di un creditore della società, che aveva attivato procedure coattive di recupero del credito, rivelatesi infruttuose. A seguito di ciò, procedeva mediante ricorso per decreto ingiuntivo contro il Sig. (...) atto RG n.(...);

(...) DI (...) (precedentemente...): trattasi di creditore della società, che a fronte della revoca del fido e chiusura del conto, attivava nei confronti anche del Sig. (...) la fideiussione prestata, mediante decreto ingiuntivo n.(...);

(...) S.P.A.: trattasi di creditore della società, quale mandataria di (...) S.p.a., che a seguito della revoca degli affidamenti concessi ed incapienza del patrimonio societario, attivava le fideiussioni prestate dai soci, ivi compreso il Sig. (...) Con decreto ingiuntivo n. ...veniva ingiunto al Debitore il pagamento.

(...): trattasi di creditore personale di (...) quale cessione del quinto a seguito di un finanziamento per credito al consumo, resosi necessario per sostenere spese mediche e di ristrutturazione dell'abitazione.

Trattasi di debiti sorti tutti successivamente alla cessazione della qualità di socio dell'odierno ricorrente, secondo quanto evidenziato dall'OCC nella sua relazione: "Tuttavia, massimamente rileva la circostanza tale per cui, con atto notarile del 30.11.2017 (Notaio ...), (...) abbia ceduto le proprie quote - pari al 50% del capitale netto, ovvero totale Euro 1.549,37 - al socio (...) o, con decorrenza 01.01.2018 (con iscrizione al Registro Imprese in data 01.01.2018). All'art. 4 del suddetto atto si legge testualmente che "Gli effetti della presente cessione decorreranno dal 1 gennaio 2018, da tale data quindi la parte cessionaria rimane investita di ogni diritto e ragione spettante alla parte cedente nei confronti della società e in particolare del diritto a partecipare agli utili e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società nonché dell'obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività, il tutto in proporzione alla quota ceduta. "Conseguentemente, all'atto di cessione per il Sig. (...) è venuto meno ogni legame con la società per le obbligazioni future e per il riverbero delle stesse sulla propria vita economica personale".

Corretto risulta il giudizio dell'OCC e condiviso lo stesso si ritiene di riconoscere al ricorrente lo qualifica di consumatore, in quanto le obbligazioni ancora gravanti sul suo patrimonio personale (in quanto fideiussore della società di cui è stato socio sino al 2017), non sono certamente attuali.

In linea con tale conclusione si pongono diversi precedenti di merito che questo giudice interamente condivide, citati anche dalla Dott.ssa (...) nella replica alle osservazioni della (...) s.p.a., i quali ritengono ammissibile che attraverso il piano del consumatore si proponga, come nel caso di specie, oltre alla ristrutturazione di debiti privati e consumeristici (come quello contratto con (...) s.p.a.), anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che si tratti di debiti pregressi e che l'attività professionale sia cessata non più proseguita (cfr. Tribunale di Napoli Nord, decreto del 26.03.2021, Tribunale di Caltanissetta, decreto dell'1.06.2022, Tribunale di Grosseto, decreto del 22.06.2021).

Illuminante, al riguardo, è il percorso logico motivazionale seguito nella pronuncia del Tribunale Napoli Nord, il quale - interamente condiviso - viene quivi letteralmente richiamato (art. 118 disp. Att. c.p.c.).

Nello specifico, si ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Nella predetta decisione, pienamente condivisa, si legge che "... Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella l. n. 3 del 2012.

La relazione al d.l. n. 179 del 2012 prevedeva che "la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo".

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", è specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi "l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di

cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo". Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art. 7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) "quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo", implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 l.f.

L'art. 8, comma 3 *bis*, ha riguardo (in una disposizione intitolata "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore") a una proposta di accordo o di piano che può essere "presentata da parte di chi svolge attività d'impresa".

L'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività d'impresa", imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

L'art. 14 *quinquies*, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore *ex art. 14 quater*;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".

Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la *ratio* delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima *ratio*, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

... È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la *ratio* della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6, co 2, lett. b, l. n. 3 del 2012 ha affermato: "la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (ndr quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla l. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività").

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto:

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore con la normativa dettata dal CCII. L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che "Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)".

È evidenti, quindi, dalla lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 lett. D) CCII e della relazione illustrativa che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente, invero, il piano è sottratto all'approvazione dei creditori il cui voto può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta.

Pertanto, il legislatore prescrive espressamente l'esistenza di un nesso eziologico tra situazione di sovraindebitamento (e non semplicemente situazione debitoria) e debiti inerenti l'attività di impresa.

Pertanto, in base alla *ratio* legislativa che conferma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto:

a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;

b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;

c) che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato... ”,

Non seriamente contestabile, pertanto, che l'odierno ricorrente rientri in tale ultima ipotesi, riconoscendosene, pertanto, la qualifica di consumatore. E ciò, anche per replicare alle osservazioni sul punto formulata da (...) s.p.a. fondate su di una lettura sistematica ed interpretativa della nozione di consumatore certamente non in linea con quanto sopra evidenziato.

2.1. Ricorre, al contempo, la condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a), ovvero la condizione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

2.2. Deve riconoscersi, ancora e sulla scorta di quanto precede, anche il requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 *bis*, comma 3, l. n. 3 del 2012, dovendosi escludere che il ricorrente, quando ha contratto le obbligazioni rimaste inadempite, vi abbia provveduto senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Va altresì escluso che la situazione di sovra indebitamento possa essere considerata come volontariamente provocata dalla parte debitrice.

Al riguardo, l'art. 7 della l. n. 3 del 2012, come di recente modificato, prevede al secondo comma, alla lett.

d) *ter* che, “limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Tale richiamo si collega con quanto disposto all'art. 12 *bis*, c. 3, a mente del quale il Giudice omologa il piano del consumatore soltanto quanto “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Si precisa, al riguardo, come la verifica che costituisce oggetto del presente decidere è costituita, unicamente, del presupposto della meritevolezza del debitore, la quale deve ritenersi sussistente nel caso di specie, non emergendo dagli atti, né la colpa grave, né la mala fede della ricorrente nel contrarre le obbligazioni di cui trattasi.

Si legge nella relazione del professionista nominato che “Quanto dichiarato dal Debitore circa il fatto che i debiti principali siano legati al proprio status di socio ancorché, come esposto, già dal 2018 non vi sono più legami con la società - trova conferma sostanziale con i riscontri effettuati.

Riportando sinotticamente la debitoria del (...) in comparazione con le voci del passivo fallimentare di nostro interesse, si riscontrano le posizioni, pur se con differenti importi, essendosi la stessa basata sui decreti ingiuntivi a fondamento della pretesa specifica verso il Debitore:

A ciò si aggiunga che, anche rispetto al proprio *status* di socio, non sono emerse condotte di indebitamento personalmente colpose, tenuto conto che, da quanto risulta, la stessa procedura fallimentare della società non ha avanzato alcun tipo di richiesta né mosso contestazioni sull'operato del Sig. (...)

In merito alla specifica previsione di cui all'art. 12-bis co. 3-bis, data la natura dei finanziamenti costituenti la massa debitoria, si ritiene non pertinente, in quanto, pur nell'attribuzione attuale dello status di consumatore, tali debiti sono sorti in estensione del debito sociale.

Pertanto, considerando che in questo caso la verifica del dettato normativo letterale, primo periodo, in merito al comportamento del creditore “..che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento...” comporterebbe una analisi più complessa in ordine al merito creditizio della società, oltre che del Debitore, all'epoca dei finanziamenti - che sfocerebbe in una valutazione in merito all'eventuale concessione del credito, del tutto ultronea rispetto ai compiti attribuiti all'OCC - tenuto altresì conto della concomitanza della procedura fallimentare che ha interessato la società e che non ha contestato i debiti finanziari, come si evince dallo Stato passivo prodotto, sul punto questo OCC non ha nulla da rilevare.

Infine, in merito al debito verso (...), che come detto trattasi di finanziamento mediante cessione del quinto (ovvero, tipicamente credito al consumo), dal piano di ammortamento si desumono le seguenti informazioni:

Data decorrenza: 31/10/2021

- Scadenza: 30/09/2030

- Capitale lordo: Euro 27.000
- Netto erogato: Euro 18.580,72
- TAEG 9,20%, TEG 9,20%

Il totale del rimborso dovuto, pari ad Euro 27.000, trova conferma nell'indicazione delle rate, pari a n. 108 per Euro 250 cadauna.

... Come detto, non è compito né prerogativa dell'OCC fare un'analisi dei contratti a monte, bensì valutare quanto quel contratto, rappresentativo di un finanziamento, abbia eventualmente contribuito all'indebitamento.

In questo caso, più che l'indebitamento diretto (pari ad 1/5 della pensione netta), a parere della scrivente è da valutarsi la differenza tra valore di rimborso (Euro 27.000) e valore netto (Euro 18.580,72): dai preventivi di spese presentati è presumibile che il Sig. (...) abbia richiesto il prestito contro cessione del quinto sulla base di un valore presuntivo di spese complessive: infatti, come noto, tecnicamente, tale tipologia di finanziamento si struttura a partire dalla rata sostenibile, il cui valore complessivo di rimborso dipende, pertanto, dalla durata. In questo caso, considerando il tasso applicato, per poter accedere al budget ipotizzato, il Debitore ha sostenuto un indebitamento superiore del 45% circa del budget medesimo.

Tale analisi è dirimente non tanto per il merito creditizio in sé, quanto piuttosto perché si ritiene che per tale voce debitoria sia quantomeno evidente il range limitato di opzioni in favore di un soggetto che richiede un finanziamento, come in questo caso, per necessità di salute e di condizioni di vita, da cui deriva il giudizio in ordine alla non colposità dell'indebitamento”.

In tale prospettiva, viste le osservazioni di (...) s.p.a., si ritiene come non ricorra nel caso in esame la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co 3 l. n. 3 del 2012, non reputandosi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La medesima creditrice ha osservato che “La condotta serbata dal Sig. (...) che già all'epoca del richiesto finanziamento (anno 2021) era ben conscio di versare in condizione di sovraindebitamento, avendo già in allora maturato le posizioni debitorie indicate nella proposta del piano del consumatore, non può infatti che ritenersi dolosamente omissiva ed a tal punto grave da ritenersi di per sé sola incontrovertibilmente ostativa alla omologa della proposta del piano del consumatore”.

Posta la particolare natura del creditore, premettendosi come l'obbligazione con esso contratta risulti l'unica, tra quelle sopra richiamate, relativa specificamente al credito al consumo, occorre ricordare, come il legislatore, con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio, con l'espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento, in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 *bis* co. 1 TUB. Quest'ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

11 logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è prevista *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. L'art. 124 *bis* TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Si ritiene, allora, che con la locuzione "colposamente" il legislatore abbia fatto riferimento all'elemento psicologico in capo al consumatore.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit. conduce ad escludere la meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Diversi risultano i precedenti di merito espressi in questi termini, in primis, Tribunale di Napoli Nord, decreto del 21.12.2018 e Tribunale di Trani, decreto del 12.03.2021, pienamente condivisi da questo giudice nel percorso logico motivazionale sopra richiamato.

In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito, ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento possa assurgere ad elemento idoneo a sorreggere il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore, ben potendo valere quale indice escludente il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità economiche.

Osserva allora, correttamente, l'OCC, in risposta alle osservazioni della (...) s.p.a. che "Come già fatto presente nel corso della presente risposta alle obiezioni sollevate, qualora il creditore avesse condotto una puntuale verifica, avrebbe agevolmente verificato la pendenza, in capo al (...) anche di debiti sociali; di contro, è assolutamente plausibile che, proprio per la natura sociale ma sussidiaria di tali debiti, essendo in concorso una procedura fallimentare inerente alla società medesima e non avendo il Debitore cognizione del peso economico di tali debiti (per i quali, al momento, non corrispondeva alcuna uscita finanziaria) è assolutamente plausibile ipotizzare che, quando è sopraggiunta l'esigenza di sopportare importanti spese mediche e di necessità familiare, il Debitore si sia rivolto al creditore al fine di ottenere un prestito al consumo, ritenuto sostenibile rispetto alla propria pensione.

Dopotutto, se come dimostrato è incorso nell'errore di valutazione del livello di indebitamento (perché di questo si tratta) un creditore qualificato, che per espressa previsione di cui all'art. 124-bis TUB deve avvalersi anche della banca dati di riferimento, come può non riconoscersi il palese errore di stima di un soggetto privato, tenuto conto della qualifica, dello status e dell'attività svolta, non certamente qualificata in ambito creditizio? Pertanto, si ritiene che il Debitore, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediario qualificato quale è (...) S.p.a., onerato a fornire una consulenza finanziaria oltre che a condurre una istruttoria di merito prodromica e necessaria all'erogazione del credito stesso, non abbia tenuto, *strictu sensu*, una condotta gravemente colposa o addirittura fraudolenta.

A conclusione di tali obiezioni, si fa comunque presente che chi eccepisce tanto lo *status* di consumatore quanto il presupposto della meritevolezza è il creditore obiettivamente meno titolato a farlo: della debitoria complessiva, quello in discussione è, infatti, il debito contratto dal sicuramente come consumatore, per scopi estranei all'attività di impresa ed a fronte dell'esito positivo di una istruttoria condotta dal creditore medesimo".

Pienamente condiviso quanto evidenziato dall'OCC, ritiene questo giudice di null'altro aggiungere non emergendo dagli atti la colpa grave in capo al debitore, né che lo stesso abbia contratti i debiti con la ragionevole prospettiva di non poterli adempiere, anche considerando come la maggior parte di essi provengano dalla qualità di socio fideiussore della società dichiarata fallita ed in relazione alla stessa

condotta del debitore non risulta qualsivoglia contestazione operata con riferimento al possibile aggravamento dello stato di dissesto della società.

Al contempo, l'OCC ha ben messo in luce nelle note del 9.12.2022 che "riferimento alla valutazione della sostenibilità del debito, si devono distinguere ontologicamente i debiti rivenienti dallo status - ormai cessato - di socio rispetto a quelli di natura personale, tra cui la cessione del quinto. Quest'ultimo è di fatto l'unica forma debitoria che gravava finanziariamente sul essendo gli altri debiti "nominali" ma al momento storico di presentazione dell'istanza non direttamente impattanti sulle finanze del Debitore.

Pertanto....sulla percezione del debito la distinzione tra momento della manifestazione finanziaria e momento della manifestazione numeraria possono avere inciso sulla valutazione soggettiva in capo al : detto altrimenti, un conto è la percezione di un'uscita finanziaria mensile di 1/5 dello stipendio, un altro è quello di debiti al momento solo finanziariamente potenziali, in quanto vedono come debitore principale la società di cui il (...) era socio.

2.3. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

2.4. Il piano proposto prevede una contribuzione mensile di Euro 350,00 per 10 anni, per complessivi Euro 42.000 e così suddivisa:

(Omissis)

Da qui la seguente modulazione dei pagamenti:

(Omissis)

L'importo della rata mensile è stato determinato considerando tutte le spese necessarie per il sostentamento del debitore e del di lui coniuge.

L'attivo è costituito dalle entrate derivanti dalla pensione dello stesso ricorrente, leggendosi nella relazione dell'OCC che si deve tenere conto come il valore netto della pensione, pari a circa 1100 Euro mensili, risulta gravato da un pignoramento mobiliare di Euro 142,00 e dalla cessione del quinto per Euro 250,00 mensili.

Al riguardo, nella relazione dell'OCC si legge che "...Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica (anno 2020).

Dalla comparazione tra la disponibilità media mensile ed il monte debiti eventualmente rateizzato emerge un valore significativamente superiore al 35%, quale parametro indicativo fissato dalla B.I.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile e le spese, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

Considerando che la disponibilità mensile del nucleo familiare è comunque inferiore alla spesa media mensile, ut supra, è stato strutturato un Piano del consumatore che, pur in una situazione comunque di sacrificio, consentisse al Debitore di liberarsi dai debiti ed al contempo offrire ai creditori una alternativa più conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio".

2.5. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato ed è idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. n. 3 del 2012.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, come il ricorrente sia comproprietario, unitamente al coniuge in regime di separazione dei beni, di un immobile sito in B., adibito a residenza familiare.

Ha al riguardo evidenziato l'OCC, come "...In primis, è stato richiesto ed acquisito in atti il certificato di matrimonio, al fine di appurare il regime patrimoniale, da cui risulta nessuna modifica intervenuta nel corso del tempo: infatti, a far tempo dal 20.01.1973 risulta scelto il regime di separazione dei beni. Infatti, come noto, secondo orientamento prevalente, che muove da un orientamento della Corte di Cassazione (benché non definitivamente consolidato) nel caso di debito che interessi un solo coniuge ma in comunione dei beni, il pignoramento ha per oggetto l'intero bene, salvo corrispondere all'altro coniuge comproprietario, ma non debitore, la metà del ricavato della vendita.

Nel caso specifico del Sig. (...), le questioni sono essenzialmente due:

- l'indebitamento è personale, in quanto debitore/garante per la garanzia prestata;
- la separazione dei beni è ampiamente antecedente all'origine dell'indebitamento.

Questo è da considerarsi nel caso di una liquidazione coattiva; nel caso della liquidazione volontaria ex art. 14-ter o si avrebbe la medesima situazione (ovvero, metà del valore di vendita restituito alla coniuge non indebitata) oppure potrebbe (rectius: si sarebbe potuto) mettere a disposizione l'intero immobile (opzione, invero, valutata con il Debitore) ma tale opzione, a parte le ricadute psicologiche, è apparsa non percorribile se non con l'esito di cagionare un sovraindebitamento ulteriore piuttosto che consentire l'accesso ad una misura di composizione della crisi: infatti, pur ipotizzando tale scenario, considerando che trattasi di una famiglia monoreddito con spese mensili, oltre che per consumi, anche per quanto riguarda la salute (aspetto, questo, compatibile con l'età di entrambe), il pagamento di una quota di affitto non sarebbe sostenibile.

Parallelamente, come si dimostrerà a breve, l'analisi economica rende plausibile la conclusione in base alla quale, tenuto conto dell'immobile de quo, delle simulazioni in ordine alla probabile vendita, del ricavato potenziale, comunque il flusso garantito nel piano proposto è maggiormente conveniente per i creditori.

Per quanto riguarda gli altri beni, si tratta di quote immobiliari pervenute in eredità che, in questa fase e tipologia di procedimento, appaiono poco significative nella definizione dell'attivo immediatamente a disposizione, data la percentuale di possesso.

In ordine ai beni mobili registrati, risulta una sola vettura per le esigenze familiari ed un furgone, entrambe di valore risibili per senescenza ed obsolescenza.

Infine, considerata la disponibilità mensile, dalle verifiche effettuate e dalle dichiarazioni rese dal Debitore non risultano liquidità ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione nel presente Piano del consumatore. Il focus dell'analisi, pertanto, si concentra sull'immobile posseduto in (...), in comproprietà con la coniuge, che costituisce la residenza del nucleo familiare.

L'abitazione e relativa pertinenza si trova a (...), via (...)

Al fine di effettuare il confronto con l'alternativa liquidatoria, come da prassi di questo OCC, in via estensiva, è stata considerata sia la liquidazione del patrimonio, sia la liquidazione coattiva; per tale ragione, rispetto al primo, considerando come riferimento il valore di mercato, sono stati utilizzati come metodi la rilevazione OMI e l'asking price, mentre per il secondo ambito sono stati individuati analoghe vendite in sede esecutiva e concorsuale.

È da notare come il panel delle casistiche analizzate per il confronto risenta, numericamente, di un mercato immobiliare non particolarmente attivo per la zona in esame.

Si riportano sinteticamente i dati:

Rimandando agli allegati fotografici, tali valori sono illustrati come segue.

Premesso che i valori riportati in questo prospetto, per esigenze comparative, riguardano la proprietà immobiliare nella sua interezza, per quanto riguarda il metodo OMI, si è pervenuto a n. 2 valori complessivi, tenuto conto sia dell'abitazione che della pertinenza, valorizzati entrambi al minimo e massimo di valori di mercato rilevati.

Per l'applicazione del metodo asking pricing, sono stati individuati n. due immobili; il primo (prezzo di vendita Euro 69.000), per ubicazione (stessa via) e tipologia è molto simile all'immobile oggetto di valutazione e nel prezzo di vendita comprende anche la pertinenza; il secondo (prezzo di vendita Euro 78.000) è stato inserito per casistica ma occorre evidenziare che presenta caratteristiche migliorative (ubicazione e maggiore metratura).

Per quanto riguarda gli immobili in asta giudiziaria, l'immobile al valore di Euro 30.000 è risultato aggiudicato.

Tuttavia, pur avendo ad oggetto un immobile comparabile, oggetto della vendita è stato il diritto di superficie; considerato, in via prudenziale, un coefficiente massimo di valorizzazione pari al 60%, il corrispondente diritto di proprietà è stato stimato pari ad Euro 50.000. Infine, l'ultimo immobile oggetto di comparazione, con un'asta non aggiornata (più specificatamente: l'ultimo avviso disponibile è quello relativo alla vendita del 02.04.2019, ma con un aggiornamento al 07.05.2022), è risultato non aggiudicato al prezzo base d'asta di Euro 81.750, dal che deriva una ammissibilità dell'offerta di Euro 61.312,5.

Pertanto, in caso di prossima vendita, applicando la riduzione massima consentita, si otterrebbe il medesimo valore, con una offerta ammissibile pari ad Euro 45.984,38.

Riportando tutti i valori di stima possibili e considerando la proprietà del 50% in capo al Sig. R. (posto, come detto, che la messa a disposizione di tutto l'immobile con devoluzione anche della quota della coniuge non è plausibile, a meno di non concorrere ad un ulteriore ed insanabile sovraindebitamento) si ottiene che:

(Omissis)

Se ne deduce che quanto messo a disposizione dal Debitore nel Piano del consumatore proposto è superiore all'alternativa liquidatoria".

Pienamente convincente è il percorso logico motivazionale seguito dall'OCC per giungere alla conclusione ora richiamata, laddove - per contro - si rilevano non convincenti le osservazioni formulate dalla creditrice F. s.p.a. per sostenere il contrapposto assunto di non convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.

Queste ultime, infatti, difettano di supporto con riferimento alla allegazione circa l'asserito maggior valore dell'immobile in comproprietà tra il ricorrente e la di lui moglie, laddove - contrariamente agli assunti di parte - per quanto sopra testualmente riportato l'OCC ha fornito più che convincenti elementi per giungere ad una stima effettiva di detto valore, comparandolo con quello di mercato relativo ad immobili aventi caratteristiche simili e posti nella medesima zona.

Al contempo, si evidenzia sempre in relazione a tale profilo come, condividendosi diversi precedenti di merito in linea con lo spirito della normativa applicata, la proposta avanzata consenta al ricorrente di godere della abitazione prima casa quale bene essenziale.

Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile in comproprietà. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione.

Ed, al riguardo, in linea con tale orientamento, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (così, condivisibilmente, altro precedente di merito, Tribunale di Livorno (RG NCP 2/2021 decreto del 08.06.2021)

Appare quindi evidente la convenienza per i creditori della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al contempo, in relazione al pregiudizio economico che il creditore riceverebbe dalla avversata omologa del piano proposto, si osserva come sia indiscutibile che l'omologazione del piano determini un sacrificio del creditore; non va dimenticato, invero, che la finalità della legge in applicazione sia quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio del creditori (e non certamente non alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali.

In conclusione, pertanto, ritiene questo Giudice come - sulla scorta degli elementi acquisiti e da ultimo integrati dal professionista nominato - sussistano i presupposti per ritenere maggiormente conveniente, rispetto alla alternativa liquidatoria, la presente proposta di piano del consumatore.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da (...) con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC Avv. (...);

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per (...) di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Spoleto e sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Spoleto gestito dalla società (...) s.p.a.;

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale in merito ad ogni fatto che sia rilevante in relazione alla mancata esecuzione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 3 del 2012.

Si comunichi.

Così deciso in Spoleto, il 23 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2022.